

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 960)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 12 febbraio 1960 (V. Stampato n. 1891)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(ZACCAGNINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 16 FEBBRAIO 1960

**Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8  
della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad  
incrementare la produttività**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È fissato al 30 giugno 1961 il termine per l'impegno della somma di lire 2.500 milioni preveduta dall'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

#### Art. 2.

Nel programma di costruzioni di nuclei rurali e urbani di case a basso costo comprendente studi sulla tecnica edilizia per una maggiore produttività in tale settore, da attuare ai sensi del citato articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 626, possono essere comprese iniziative per la divulgazione dei ri-

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sultati dei detti studi, nonchè l'attuazione di cantieri sperimentali.

Art. 3.

Per l'attuazione delle attività di cui al precedente articolo, il Ministro dei lavori pubblici potrà avvalersi, oltre che di Enti scientifici, universitari o professionali, an-

che di singoli esperti ovvero provvedervi in amministrazione diretta.

Art. 4.

Le modalità di assegnazione degli alloggi da costruirsi per l'attuazione del programma sperimentale saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici in vista delle particolari finalità di studio cui è destinato l'uso di detti alloggi.